



COMUNE DI TORRETTA

(Città Metropolitana di Palermo)

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI**

APPROVATO DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 33 DEL 20/11/2019

SOMMARIO

- ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
- ART. 3 ELENCO DEI LEGALI PATROCINATORI DEL COMUNE
- ART. 4 ISCRIZIONE ALL'ELENCO COMUNALE
- ART. 5 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO E REVOCA DEGLI INCARICHI
- ART. 6 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
- ART. 7 CONTRATTO DI PATROCINIO
- ART. 8 REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI
- ART. 9 CORRISPETTIVO ECONOMICO
- ART. 10 ATTI TRANSATTIVI
- ART. 11 DEROGHE
- ART. 12 COLLEGIO DI DIFESA
- ART. 13 ENTRATA IN VIGORE
- ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 15 NORME DI RINVIO E FINALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento, predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n.12 "Affidamento dei servizi legali", in conformità allo statuto e nel rispetto della normativa comunitaria e statale e vigente, oltre che dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento e trasparenza cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione, disciplina:

- a) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di una avvocatura interna, per resistere o promuovere liti per la tutela dei diritti, delle ragioni e degli interessi dell'ente in cause civili, penali, amministrative, contabili e tributarie, nonché nella fase stragiudiziale e/o nei procedimenti di mediazione;
- b) le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale;
- c) le modalità di liquidazione delle relative parcelle.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

La rappresentanza in giudizio dell'ente è riservata al Sindaco, o a chi lo sostituisce *ex lege*, su conforme delibera di Giunta Comunale. La Giunta comunale approva la costituzione in giudizio dell'ente, sia se il comune è soggetto passivo, sia se soggetto attivo, su proposta di deliberazione del responsabile del settore affari generali ed autorizza, conseguentemente, il soggetto di cui al comma precedente a costituirsi.

La proposta deve essere accompagnata da sintetica relazione del responsabile competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. alla relazione deve, altresì, essere allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

L'individuazione del Professionista viene formalmente comunicata all'Avvocato, a mezzo PEC.

Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Professionista deve trasmettere all'indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.torretta.pa.it il progetto di parcella da redigersi secondo le modalità indicate nel successivo articolo 9, con specifica indicazione delle spese generali, CPA, IVA e ritenuta d'acconto;

ART. 3 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE

Per l'affidamento degli incarichi legali il Comune istituisce un apposito elenco aperto di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie, che abbiano manifestato preventivamente la propria disponibilità ad assumere incarico legale secondo le previsioni contenute nel presente regolamento.

L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e verrà, di volta in volta, integrato in applicazione del principio di massima estensione delle possibilità di scelta e comparazione.

L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico e suddiviso in n.5 sezioni distinte per ambito giuridico e n. 1 sezione speciale:

- Sezione A- AMMINISTRATIVO
- Sezione B - CIVILE
- Sezione C - LAVORO
- Sezione D - PENALE
- Sezione E - CONTABILE E TRIBUTARIO
- Sezione speciale - GIOVANI AVVOCATI

La Sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 4 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per

controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 5.000,00.

Ciascun professionista può essere iscritto a non più di tre sezioni.

Il Responsabile del Settore affari generali provvederà alla tenuta dell'Albo ed al suo aggiornamento con cadenza annuale ed adotterà l'atto con il quale prende atto di eventuali intervenute integrazioni dell'elenco.

ART. 4 - ISCRIZIONE NELL' ELENCO COMUNALE

In via di prima attuazione, il responsabile del Settore Affari Generali provvede a pubblicare apposito avviso sull'Albo Pretorio, on line e sul sito istituzionale del Comune, assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a trenta giorni.

Il predetto responsabile di Settore, con proprio provvedimento, dispone l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatta richiesta, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di seguito indicati, specificando, per ciascun professionista, la/le sezione/sezioni di riferimento.

I Professionisti, singolarmente o come associazioni professionali, interessati all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, dovranno presentare, una domanda ove siano espressamente indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata.

La domanda è redatta in forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) con indicazione del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco e di seguito elencati:

- possesso della cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Palermo da almeno quattro anni (indicare il numero di iscrizione ed il Consiglio dell'Ordine), ed eventuale iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati patrocinanti presso la Suprema Corte di Cassazione;
- di avere comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie:

1. Diritto amministrativo
2. Diritto civile
3. Diritto lavoro
4. Diritto penale
5. Diritto contabile e tributario

L'esperienza posseduta potrà essere dimostrata anche indicando eventuale attività di docenza prestata, partecipazione a corsi o master, specializzazioni conseguite, pubblicazioni effettuate;

- Assenza, nei due anni precedenti, di sanzioni disciplinari al di sopra della censura, né di essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari;
- non aver assistito, difeso e/o rappresentato soggetti terzi, pubblici o privati, in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere, al momento della presentazione della domanda, contro il Comune;
- assenza di posizione di conflitto di interesse con il Comune ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- Assenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Stipula di polizza assicurativa (indicare gli estremi) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con indicazione del massimale assicurato;

Nella domanda dovrà, inoltre, prodursi:

- dichiarazione di presa d'atto e di accettazione che l'inserimento nell'Elenco non fa sorgere alcun diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte del Comune;
- dichiarazione di presa d'atto e di accettazione senza condizione o riserva di tutto quanto disposto dal presente Regolamento, ivi compresi i criteri di determinazione del corrispettivo professionale;
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e di diritto attestata e richieste dal presente Regolamento.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum formativo, datato e sottoscritto, (riportante i principali giudizi patrocinati nelle materie di interesse, attività di docenza prestata, partecipazione a corsi o master, specializzazioni conseguite, pubblicazioni effettuate) unitamente alla copia di valido documento d'identità.

Per l'iscrizione alla sezione speciale "Giovani Avvocati" i candidati devono essere iscritti da meno di 4 anni all'albo professionale ed essere in possesso di esperienza specialistica nelle materie previste dall'art. 3 del presente regolamento, nonché essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, fatta eccezione di quelli previsti alla lett. a).

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula.

L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine alfabetico e l'eventuale diniego è disposto dal responsabile del settore Affari Generali con provvedimento tempestivamente comunicato all'interessato.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento della documentazione e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

La domanda dovrà pervenire mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.torretta.pa.it, riportando come oggetto "Iscrizione Elenco Avvocati".

ART. 5 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO E REVOCA DEGLI INCARICHI

Il Responsabile del settore Affari Generali provvederà all'immediata cancellazione dall'elenco dell'avvocato che:

- a) inoltri specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbia tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) si costituisca in giudizio contro l'ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale);
- d) sia venuto meno agli obblighi assunti con l'istanza di iscrizione i requisiti per l'iscrizione richiesti nel presente Regolamento o ne sia risultato all'origine sprovvisto, all'esito di controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;
- e) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune;

La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo, sentito il professionista, alla revoca dell'incarico conferito, nonché alla cancellazione dall'elenco.

ART. 6 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal responsabile del Settore Affari Generali su mandato del Sindaco, preventivamente autorizzato dalla Giunta, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

La Giunta comunale, su proposta di deliberazione del responsabile del Settore Affari Generali, autorizza l'ente ad agire o resistere in giudizio, a transigere o a mediare.

La proposta del responsabile del Settore Affari Generali, cui deve essere allegata la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi, deve essere accompagnata da una esaustiva relazione a firma del

responsabile competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.

Il conferimento degli incarichi avverrà per ambito giuridico e rispetto ai preventivi presentati da almeno tre professionisti iscritti, nel rispetto dei seguenti principi e nel seguente ordine di priorità:

- a) rotazione dei professionisti per ogni sezione: gli incarichi legali verranno affidati secondo il criterio della rotazione,
- b) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.
- c) Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d) Conferimento ad un professionista, nel corso di un anno solare, di un numero di incarichi per un importo complessivo dei compensi in misura non superiore a € 50.000,00 e ciò anche nel caso in cui sia iscritto in più di una sezione. Di norma, non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi previsti dal successivo art.12.

Nel caso di incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, di importo non superiore a € 5.000,00, il responsabile del servizio competente in materia di contenzioso procede attingendo, prioritariamente, dall'apposita Sezione speciale giovani, secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

Il Comune garantisce potenzialmente l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporto solo con alcuni professionisti, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

Il Comune può procedere all'affidamento diretto ad un professionista, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali di cui occorre dare atto nella determinazione a contrarre, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi atinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;
- c) nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.

Il Comune può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi:

- quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
- nel caso di controversie di elevata complessità e importanza che richiedano prestazioni di alta specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
- nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

ART. 7 CONTRATTO DI PATROCINIO

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio contenente obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore dovrà essere quantificato in via presuntiva;
- b) la determinazione del compenso ai sensi del successivo art. 9;
- c) l'obbligo per il professionista incaricato di:

- aggiornare l'ente sulle attività inerenti l'incarico, e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
 - richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;
 - comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
 - predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al riguardo e autorizzazione da parte del Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Ente;
- d) riduzione dei compensi spettanti al medesimo legale nei casi espressamente indicati all'art. 9;
- e) in caso di studi associati indicare, altresì, il nominativo del legale incaricato della procedura, motivando tale scelta sulla scorta delle competenze e/o specializzazioni possedute e fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

ART 8 - REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al responsabile del settore Affari Generali e contenente almeno i seguenti dati:

- Generalità del professionista;
- Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
- Estremi dell'atto di incarico;
- Corrispettivo pattuito;
- Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate.

ART. 9 CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il corrispettivo al professionista sarà determinato assumendo, quale valore di partenza, il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come modificate dal D.M. 37/2018 (e con rinvio dinamico ad eventuali aggiornamenti) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, che ai fini del contenimento delle spese a carico dell'Ente, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria dovrà essere ridotto del 30%

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, si liquidano i compensi maturati sino alla fase nella quale è intervenuta la transazione, senza alcun aumento.

Per l'attività prestata dall'Avvocato nei giudizi iniziati, ma non compiuti per cause diverse dalla revoca dell'incarico e/o cancellazione dall'elenco, si liquidano i compensi, calcolati secondo le modalità previste dal presente articolo, maturati fino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale.

Qualora il Professionista incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal Legale stesso, senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione, restando, le spese e le competenze spettanti al domiciliatario per la propria attività, ad esclusivo carico del Professionista che ha ricevuto l'incarico direttamente dal Comune.

Il Comune, in caso di affidamento al medesimo Professionista di più controversie aventi il medesimo e/o simile oggetto, riconosce a questi una parcella unica. La parcella è calcolata con il meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo e sarà maggiorata del 20% per ogni ulteriore controversia.

Il Comune, in caso di affidamento di incarico professionale, congiuntamente e/o disgiuntamente, a più Avvocati, riconosce ai Professionisti incaricati una parcella unica calcolata con le modalità di cui al presente articolo. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ART. 11 DEROGHE

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 il Comune, in relazione all'importanza della causa ovvero la particolarità delle questioni dedotte o per motivi di opportunità, si riserva di affidare motivatamente incarichi a Professionisti non iscritti nell'elenco, il cui rapporto rimane regolato dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 12 COLLEGIO DI DIFESA

La Giunta comunale in casi eccezionali in cui la complessità della causa o la natura del contenzioso richiede conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, potrà costituire un Collegio di Difesa temporaneo, nel numero massimo di 3 professionisti per promuovere o resistere alle liti e/o esprimere pareri ed in generale per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento. Il relativo conferimento avverrà nel rispetto del presente regolamento.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio, successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantire, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni tutte del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati nonché in ossequio delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

ART. 15 NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense.